

**Ordinanza  
sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative  
per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS  
al di fuori dell'AVS**

del xxxxx

*Disegno giugno 2007*

---

*Il Dipartimento federale dell'interno*

visto l'articolo 50g capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>1</sup> su  
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

Art. 1           Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di assicurare che i servizi e le istituzioni legittimati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato adottino misure tecniche ed organizzative sufficienti a

- a. garantire l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e
- b. impedire l'utilizzazione abusiva del numero d'assicurato.

Art. 2           Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente agli articoli 50d e 50e LAVS.

**Sezione 2: Specifiche tecniche**

Art. 3           Memorizzazione del numero d'assicurato

All'interno di una banca dati, il numero d'assicurato va memorizzato in un solo luogo.

<sup>1</sup> RS 831.10

**Art. 4** Registrazione manuale del numero d'assicurato

<sup>1</sup> La registrazione manuale del numero d'assicurato in una collezione di dati è ammessa unicamente se è effettuata una verifica del numero di controllo conformemente all'Allegato 1.

<sup>2</sup> La scansione del numero d'assicurato mediante un codice a barre è equiparata alla registrazione manuale.

**Sezione 3: Misure per garantire l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto****Art. 5** Registrazione sulla base di fonti sicure

<sup>1</sup> Al momento del primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 della legge sull'armonizzazione dei registri del 23 giugno 2006<sup>2</sup> e gli assicuratori di cui all'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie loro possono registrare il numero d'assicurato unicamente se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all'articolo 134<sup>quater</sup> capoversi 2 o 4 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). Per le ulteriori registrazioni si applicano per analogia i capoversi 2-4.

<sup>2</sup> Tutti gli altri servizi ed istituzioni possono registrare il numero d'assicurato in collezioni di dati elettroniche unicamente se la sua correttezza è sufficientemente sicura.

<sup>3</sup> La sicurezza è ritenuta sufficiente se il numero d'assicurato è stato comunicato mediante una delle procedure di cui all'articolo 134<sup>quater</sup> capoversi 2 o 4 OAVS.

<sup>4</sup> La sicurezza è presunta essere sufficiente se non ci sono dubbi sull'identità della persona cui appartiene il numero d'assicurato registrato e se per la determinazione del numero è utilizzata una delle fonti seguenti:

- a. il certificato d'assicurazione dell'AVS giusta l'articolo 135<sup>bis</sup> OAVS;
- b. la tessera d'assicurato, valevole al momento della registrazione, giusta l'articolo 42a della legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sull'assicurazione malattie;
- c. la comunicazione scritta o elettronica dei dati, attuale al momento della registrazione, emessa da un organo dell'AVS;
- d. la comunicazione scritta o elettronica dei dati, attuale al momento della registrazione, emessa da servizi o istituzioni sufficientemente sicuri secondo l'UCC.

<sup>5</sup> L'UCC pubblica su Internet un elenco dei servizi e delle istituzioni considerati come fonti di dati sufficientemente sicure ai sensi del capoverso 4 lettera d.

<sup>2</sup> RS 431.02

<sup>3</sup> RS 831.101

<sup>4</sup> RS 832.10

**Art. 6** Verifica del numero d'assicurato registrato

<sup>1</sup> I servizi e le istituzioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 devono verificare periodicamente se tutti i numeri d'assicurato registrati corrispondano ai dati personali rilevanti per l'attribuzione del numero. La verifica è eseguita mediante una delle procedure di cui all'articolo 134<sup>quater</sup> capoversi 2 o 4 OAVS.

<sup>2</sup> Se si suppone che un servizio o un'istituzione non utilizzi il numero d'assicurato corretto, l'UCC ordina una verifica.

**Sezione 4: Misure per prevenire l'utilizzazione abusiva del numero d'assicurato****Art. 7** Principi

<sup>1</sup> L'accesso a collezioni di dati contenenti il numero d'assicurato va concesso unicamente alle persone che necessitano del numero per lo svolgimento dei propri compiti. A tal fine, nelle collezioni di dati elettroniche i diritti di lettura e scrittura vanno limitati adeguatamente.

<sup>2</sup> Se il numero d'assicurato è utilizzato sistematicamente in sistemi complessi, devono essere adottate le misure di protezione necessarie sulla base di un'analisi dettagliata dei rischi.

<sup>3</sup> Nell'impiegare mezzi informatici e supporti di memoria vanno rispettate le prescrizioni minime di sicurezza dell'Allegato 2.

**Art. 8** Trasmissione di dati attraverso reti pubbliche

Se si trasmettono attraverso reti pubbliche dati contenenti il numero d'assicurato, questi vanno cifrati in modo conforme allo stato della tecnica.

**Art. 9** Utilizzazione e comunicazione

I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero d'assicurato devono informare il proprio personale, nell'ambito della formazione e del perfezionamento, che il numero può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dei compiti ed essere comunicato soltanto secondo le prescrizioni legali.

**Art. 10** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatti salvi il capoverso 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il xxxxxxxx.

<sup>2</sup> L'articolo 5 capoverso 4 lettera a entra in vigore il 1° luglio 2008.

<sup>3</sup> L'articolo 5 capoverso 4 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2009.

xxx.xxx.2007

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin

**Verifica del numero di controllo (articolo 4)***A. Struttura del numero d'assicurato*

$x_{n-12}$	$x_{n-11}$	$x_{n-10}$	$x_{n-9}$	$x_{n-8}$	$x_{n-7}$	$x_{n-6}$	$x_{n-5}$	$x_{n-4}$	$x_{n-3}$	$x_{n-2}$	$x_{n-1}$	$x_n$
Codice nazionale			Numero a 9 cifre									Numero di controllo
7	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7

*B. Determinazione del numero di controllo*

L'ultima cifra ( $x_n$ ) è un numero di controllo. Essa è determinata nel modo seguente:

- le cifre del numero d'assicurato sono dapprima moltiplicate alternativamente per 3 e per 1, procedendo da destra verso sinistra, a partire dalla penultima ( $x_{n-1}$ ). In seguito si sommano tutti i prodotti:

$$\text{somma intermedia} = (3x_{n-1}) + (1x_{n-2}) + (3x_{n-3}) \dots$$

- Alla somma intermedia è infine aggiunta la cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: questa cifra è il numero di controllo  $x_n$ .

Osservazione:

Se la somma intermedia corrisponde ad un multiplo di 10, il numero di controllo è 0.

*C. Esempio*

Numero d'assicurato	7	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	→ ? ←
Moltiplicatore	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Risultato	7	15	6	3	2	9	4	15	6	21	8	27	← Somma intermedia: 123
Cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10	130 è il multiplo di 10 successivo alla somma intermedia (123). La cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10 è dunque 7 →												? = 7

**Prescrizioni minime di sicurezza per l'impiego di mezzi informatici e supporti di memoria nell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato.**

1. L'accesso ai mezzi informatici e ai supporti di memoria deve essere protetto fisicamente. Se sono impiegati mezzi informatici e supporti di memoria portatili si deve garantire, mediante procedure di cifratura conformi allo stato della tecnica, che le persone non autorizzate non possano accedere ai dati ed utilizzarli.
2. L'accesso ai mezzi informatici e ai supporti di memoria deve essere protetto mediante adeguate misure di sicurezza informatiche conformi allo stato della tecnica e al livello di rischio. Queste misure devono comprendere come minimo l'impiego di programmi usuali nel commercio, tenuti costantemente aggiornati, in grado di individuare ed eliminare programmi maligni (programmi antivirus) e di un sistema firewall (centrale o locale).
3. Gli utenti che accedono a mezzi informatici e supporti di memoria devono autenticarsi. Se per l'autenticazione sono utilizzate parole d'ordine, queste devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - a. lunghezza:
    - almeno 8 caratteri;
  - b. composizione:
    - maiuscole, minuscole, cifre e caratteri speciali,
    - la parola d'ordine deve contenere almeno due di queste categorie,
    - non possono essere utilizzate parole d'ordine troppo semplici quali il numero di identificazione dell'utente, il cognome, il nome, la data di nascita ecc.;
  - c. validità:
    - se si sospetta che persone non autorizzate conoscano una parola d'ordine, questa deve essere immediatamente cambiata;
  - d. comunicazione:
    - la parola d'ordine deve essere tenuta segreta e non va comunicata a terzi.
4. Nei mezzi informatici vanno installati il più rapidamente possibile i più recenti update di correzione (patch) del sistema operativo e delle applicazioni.
5. I sistemi informatici devono tenere traccia di importanti attività ed eventi, che vanno analizzati periodicamente.

6. Per l'eventualità di una perdita di dati, deve essere approntato un piano di sicurezza che descriva le modalità per il ripristino e la riutilizzazione dei dati e devono essere svolte regolarmente esercitazioni.
7. In caso di riparazione, smaltimento o distruzione di mezzi informatici e supporti di memoria, si deve garantire che questi non contengano più numeri d'assicurato e che sia impossibile ricostruirli.